

LEGGE REGIONALE 03/06/1981, N. 034

Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

Art. 17 ter

1. Il Presidente della Regione, fatte salve comunque le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, puo' adottare, sentita la Direzione regionale delle foreste e della caccia, adeguati provvedimenti di limitazione o di sospensione della cattura delle specie contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 in relazione all'insorgere di variazioni negative incompatibili con un loro stato di conservazione soddisfacente.

2. La Direzione regionale delle foreste e della caccia promuove attivita' di monitoraggio dello stato di conservazione delle specie di cui agli articoli 17 e 17 bis.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 4, L.R. 10/2003